

ORIGINALE

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
165	29-12-2021

OGGETTO:	MISURE URGENTI INTEGRATIVE A QUELLE NAZIONALI E REGIONALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI UFFICI COMUNALI
-----------------	--

OGGETTO: MISURE URGENTI INTEGRATIVE A QUELLE NAZIONALI E REGIONALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI UFFICI COMUNALI

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2022, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, e tutt'ora vigenti;

PRESO ATTO che

sul territorio comunale ed in particolare tra i più piccoli si stanno verificando numerosi casi di positività al covid-19 con la seguente progressione: al 22 dicembre u.s. il dato ufficiale registrava 82 positivi; dal 23 al 28 dicembre u.s. sono stati registrati e comunicati ufficialmente dall'UOPC di Maddaloni 106 nuovi positivi, di cui 60 tra il 27 ed il 28 dicembre u.s.;

le comunicazioni che pervengono dai medici di base segnalano una situazione che rischia, in concomitanza delle festività di fine anno, di compromettere irrimediabilmente gli sforzi sostenuti dalla comunità nell'ultimo anno;

il dato rilevato elaborato dagli uffici comunali segnala evidenza le seguenti percentuali di contagio per fascia d'età: 21% da 0 a 12 anni; 15% da 13 a 20 anni; 18% da 21 a 30 anni; 13% da 31 a 40 anni; 18% da 41 a 50 anni; 6% da 51 a 60 anni; 8% oltre i 61 anni;

nonostante siano state adottate numerose misure finalizzate alla tutela della salute dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico si sono registrati alcuni casi di positività tra i ragazzi che svolgono i progetti del servizio civile nazionale;

solo grazie ad una larga fascia di popolazione con ciclo completo di vaccinazione non vi è una significativa pressione sul sistema ospedaliero;

EVIDENZIATO DUNQUE:

l'opportunità e la necessità di disporre in via precauzionale, la sospensione dell'attività presso gli asili nido privati, le ludoteche e/o i centri ricreativi per l'infanzia dal 29.12.2021 al 09.01.2022, in attesa di specifiche disposizioni da parte dell'Asl di Caserta;

di adottare sul territorio comunale, anche per l'enorme estensione del contagio, misure aggiuntive rispetto alle ordinanze regionali n.27 e 28 del 2021 e dal decreto festività;

di adottare specifiche misure organizzative di accesso e di permanenza negli uffici comunali;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi

pubblici e gli orari di apertura degli uffici;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute del personale e degli utenti e dei cittadini del territorio;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, e a titolo precauzionale

1. per il periodo dal 29.12.2021 al 09.01.2022 quanto segue:
 - a. la sospensione delle attività presso gli asili nido privati, le ludoteche e i centri ricreativi per l'infanzia, per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, in attesa di specifiche disposizioni da parte dell'Asl di Caserta, con obbligo di sanificazione prima della riapertura al termine della validità della presente;
 - b. la chiusura dei circoli ricreativi, con obbligo di sanificazione prima della riapertura al termine della validità della presente;
 - c. la cancellazione di tutte le manifestazioni, pubbliche e private, previste in occasione delle festività;
 - d. la sospensione di ogni evento di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale;
 - e. il pedissequo rispetto dell'Ordinanza Regionale n. 28/2021 in relazione al consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali dei cosiddetti "bar";
 - f. in occasione delle esequie il divieto di recarsi presso la casa del defunto e/o la camera ardente eventualmente allestita in altro luogo sul territorio comunale, con l'eccezione dei parenti e/o affini entro il terzo grado, nonché l'obbligo del rispetto delle norme di distanziamento, con divieto di contatto, durante ed al termine della funzione religiosa e presso il cimitero comunale;
2. per il periodo 03.01.2021 al 31.01.2022 quanto segue:
 - a. l'accesso alle strutture comunali è consentito solo su preventivo appuntamento e dimostrazione prima dell'accesso del possesso del cosiddetto "Green pass rafforzato" (come definito dal DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221) in corso di validità;
 - b. di collocare, a cura di ciascun Responsabile di progetto, in "smart working" e/o in ferie d'ufficio i ragazzi del servizio civile nazionale con obbligo di mostrare il tampone negativo al rientro;
 - c. di collocare, a cura di ciascun Responsabili di Settore e fermo restando la necessità di garantire adeguati livelli di funzionamento degli uffici, in ferie obbligatorie d'ufficio, con utilizzo dei giorni di ferie non godute al 31.12.2021, il personale a ciascuno assegnato onde ridurre l'affollamento negli uffici;
 - d. il divieto di consumare alimenti e vivande negli ambienti lavorativi con onere del controllo da parte di ciascun Responsabile di Settore per il personale assegnato;

SI RACCOMANDA

Alle attività commerciali presenti sul territorio comunale ad adottare misure di contingentamento degli ingressi;

Agli esercizi commerciali strutturalmente organizzati con la presenza di carrelli a supporto degli acquisti, l'utilizzo degli stessi come misura di contingentamento degli ingressi;

Ai titolari di "bar" e a quelli del settore della "ristorazione" di adottare tutte le misure necessarie, fermo restando il rispetto delle norme nazionali e delle ordinanze regionali attualmente vigenti, finalizzate al contingentamento delle presenze ed al distanziamento fisico;

INFORMA

che l'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00;

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua esecutività

DISPONE

che venga intensificato il controllo delle aree aperte al pubblico a cura degli organi di polizia

che la presente ordinanza venga pubblicata tramite affissione all'albo pretorio on-line del comune di Santa Maria a Vico, sul sito dell'Ente e comunicata a:

AL SERVIZIO ASL - UOPC;

ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARIA A VICO;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;

AL COMMISSARIATO DI PS. DI MADDALONI;

ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MADDALONI,

AL SIG.PREFETTO DI CASERTA

ALL'UNITA' DI CRISI REGIONE CAMPANIA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19;

AI RESPONSABILI DEI SETTORI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO;

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO.

È fatto obbligo agli organi di polizia osservare e far osservare la presente ordinanza.

Santa Maria a vico li, 18.03.2021

Il Sindaco
Andrea Pirozzi

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.